

Certificazione energetica e APE, focus sulle discipline regionali



VENERDÌ 04 OTTOBRE 2013 14:50 NEWS - DA NON PERDERE

Il punto sulla clausola di cedevolezza e sull'applicazione regionale delle nuove regole sull'Attestato di prestazione energetica

APE



Con una nota pubblicata in data odierna, l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) fornisce un approfondimento sulla questione dell'applicazione, a livello regionale, delle nuove regole nazionali in materia di attestato di prestazione energetica (APE), introdotte dal DL n. 63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013.

Di seguito riportiamo la nota dell'Ance, consultabile anche a [questo link](#).

La clausola di cedevolezza

Ai sensi dell'articolo 17 (come modificato dalla legge di conversione del DL n. 63/2013) le disposizioni del D.lgs. 192/2005 (e s.m.i.) si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento

della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.

La norma ha sollevato alcune perplessità sulla corretta applicazione della normativa regionale attualmente in vigore, visto che la nuova formulazione della clausola di cedevolezza stabilisce in sostanza che la normativa regionale prevale su quella statale qualora abbia recepito, non più la direttiva 2002/91/CE, ma quella più recente, la 2010/31/UE.

Il problema si pone in quanto, come ben evidenziato nel Dossier di approfondimento redatto dalla Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione, il DL 63/2013 va ad incidere su una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente.

Come si legge nel suddetto Dossier, il contenuto del provvedimento può essere ricondotto infatti alle materie tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) ed energia, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Vengono altresì in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e, per le disposizioni nel settore dell'edilizia, la materia governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).

La clausola di cedevolezza fa sì che le norme del decreto si applichino nelle Regioni che non adottino proprie discipline attuative della direttiva.

Contemperare le esigenze dello Stato con quelle delle Regioni

La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto delle competenze legislative delineato dall'art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell'art. 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.

In pratica questo comporta che al momento potranno esserci, riguardo alla certificazione energetica, le seguenti situazioni:

1. Regioni che non hanno una propria normativa (Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania ecc.) - si applica il D.lgs. 192/2005;
2. Regioni che con proprie leggi hanno recepito la direttiva 2010/31/UE (Liguria, Valle d'Aosta) - si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate da coordinare ed eventualmente integrare con la disciplina nazionale;
3. Regioni che hanno recepito la direttiva 2002/91/CE, ma non ancora la direttiva 2010/31/UE - dovrebbe trovare applicazione il D.lgs. 192/2005, fatta eccezione per le metodologie di calcolo, come specificato nel paragrafo successivo.

I chiarimenti del Mise

Subito dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 16416 del 7 agosto 2013 scorso ha affermato che fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal DL n. 63/2013, nelle Regioni

che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l'APE adottate fino all'emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Nel frattempo già alcune Regioni sono intervenute per chiarire l'applicazione della propria normativa.

Lombardia

Gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata con DGR 5018/2007 e s.m.i. mantengono inalterata la loro validità anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della Legge n. 90/2013. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all'approvazione di nuove disposizioni regionali.

Emilia Romagna

La Regione ha provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal 1° ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili riporteranno la denominazione di "Attestati di Prestazione Energetica". Come indicato anche dalla Circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell'Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

Infine, come precedentemente indicato, per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i.

Piemonte

La Regione Piemonte ha diramato un comunicato che, richiamando la Nota ministeriale, precisa che, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE da parte della Regione Piemonte, è possibile utilizzare l'Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell'Attestato di Prestazione Energetica.

Toscana

La Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013 e la disciplina regionale. Viene altresì precisato che il testo della LR 39/2005 e del Regolamento regionale 17/2010 non sono stati ancora aggiornati alla L. 90/2013, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi.

Provincia autonoma di Trento

Nella provincia autonoma di Trento dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1/2008) che prevedono l'introduzione dell'attestato di prestazione energetica in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell'edificio rimane invariata fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., attraverso i quali la normativa tecnica di riferimento sarà aggiornata ai criteri definiti dalla direttiva 2010/31/UE. I nuovi modelli di APE sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 del 2 agosto 2013.

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU "APE e normativa regionale" ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI CASAELCLIMA.com

Share

12

Mi piace

Piace a 12 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

04/10/2013 - Attestato di prestazione energetica (APE), il punto sui nuovi adempimenti

02/10/2013 - Attestato di prestazione energetica: in Emilia-Romagna on line gli APE dal 1° ottobre 2013

23/09/2013 - Immobiliare dopo la crisi, come sono cambiate le richieste dei committenti